



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Prot. n° 18296

Trapani **- 3 FEB. 2016**

Trasmissione solo via PEC

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trapani
Largo Madonna n° 4
TRAPANI
ordine.trapani@ingpec.eu

All'Ordine degli Architetti
della Provincia di Trapani
Via G.B. Fardella n° 18
TRAPANI
oappc.trapani@archiworldpec.it

All'Ordine Regionale dei Geologi
della Sicilia
Viale Lazio n° 2
PALERMO
info@pecgeologidisicilia.it

Al Collegio dei Geometri
Piazza Scarlatti n° 10
TRAPANI
collegio.trapani@geopec.it

OGGETTO: Definizione progetti presentati con denuncia dei lavori e provvedimento autorizzativo sospeso.

Con riferimento a quanto in oggetto e relativamente agli adempimenti di cui alla legge 64/74, questo Ufficio ha rilevato che diversi progetti, con denuncia dei lavori presentata con le modalità di cui alla L.R. 7/2003, sono sospesi per carenza documentale per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo rimane subordinato alla produzione delle integrazioni richieste.

Per alcuni di essi, specialmente per quei progetti presentati nel periodo di transizione precedente all'entrata in vigore delle NTC 2008, non risulta neanche se siano state realizzate le opere ivi previste; in ogni caso il provvedimento richiesto potrebbe essere adottato semplicemente producendo, ad integrazione, la documentazione ancora in atto mancante. In tal senso si rileva ormai la consuetudine, da parte di molti committenti, di rinviare alla fine dei lavori l'ottenimento del provvedimento richiesto stante la facoltà, concessa dall'art. 32 della L.R. 7/2003, di potere realizzare le opere ancor prima del rilascio della cosiddetta autorizzazione.

E' da fare osservare, in tal senso, che il mancato rilascio del provvedimento, per qualunque causa, da parte dell'Ufficio, non determina il maturarsi del cosiddetto "silenzio assenso" previsto dal comma 4 del sopracitato articolo 32, considerato che l'art. 20, comma 4, della Legge 241/90, recepito con l'art. 23 della L.R. 10/91 (sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011), esclude l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso per i provvedimenti riguardanti la "pubblica incolumità".

Ciò premesso, prima di avviare le procedure per il rilascio di provvedimenti negativi con diniego dell'autorizzazione richiesta, che di fatto verrebbero a determinare l'illegittimità delle eventuali opere già realizzate, si chiede al Collegio ed agli Ordini professionali in indirizzo di sensibilizzare i loro iscritti affinché si attivino ad integrare, nel caso di progetti sospesi, tutta la documentazione necessaria al rilascio, da parte dello scrivente Ufficio, del provvedimento autorizzativo previsto dall'art. 18 della Legge 64/74, ovvero a produrre formale richiesta di archiviazione, sottoscritta dal committente e dal direttore dei lavori, nel caso di progetti le cui opere non si intendono più realizzare.

Si avvisa, inoltre, che per i progetti che continueranno a rimanere sospesi e pertanto privi di provvedimento autorizzativo, l'Ufficio potrà procedere al sopralluogo, nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 29 della Legge 64/74, congiuntamente agli organi di Polizia Municipale territorialmente competenti, per la verifica della corrispondenza delle opere eventualmente realizzate alla normativa sismica vigente.

Si fa presente, infine, che lo scrivente Ufficio si riserva sempre la facoltà di procedere, anche per i progetti muniti di provvedimento autorizzativo, alla vigilanza prevista dall'art. 29 sopracitato al fine di accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle norme vigenti in zona sismica.

Di quanto sopra si chiede al Collegio ed agli Ordini professionali in indirizzo di dare ampia diffusione ai loro iscritti.

L'INGEGNERE CAPO
(Giuseppe Pirrello)

